

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La manovra economica 2011
(decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Elementi di interesse per la professione forense

Roma, 26 luglio 2011

Dossier di analisi e documentazione
a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

S C H E D A D I L E T T U R A

LA MANOVRA ECONOMICA 2011

(decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

ELEMENTI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE FORENSE

Sommario. Introduzione. – 1. Disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche (art. 29). – 1.1. L’Alta Commissione. – 1.2. Casi esclusi. – 1.3. La norma liberalizzatrice generale. – 1.4. Conclusione. – 2. Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie (art. 37). – 2.1. Introduzione. – 2.2. Programma per la gestione delle pendenze. – 2.3. Tirocinio presso uffici giudiziari. – 2.4. Aumento del contributo unificato. – 3. Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale (art. 38). – 3.1. Premesse. – 3.2. Innovazioni in materia di contenzioso previdenziale. – 3.3. Dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio. – 3.4. Compensi in favore degli avvocati. – 3.5. Decadenze e prescrizioni – 3.6. Comunicazione inizio operazioni peritali. – 4. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 39). – 4.1. Introduzione. – 4.2. Innovazioni all’organizzazione della giustizia tributaria. – 4.3. Le innovazioni in materia di processo tributario. – Allegato n. 1. Testo della manovra economica. – Allegato n. 2: Ipotesi di emendamento sulla liberalizzazione delle attività professionali e scheda di analisi. – Allegato n. 3: Tabella riepilogativa delle novità in materia di contributo unificato e testo consolidato.

Introduzione. La manovra economica (allegato n. 1) comprende una serie ampia e variegata di disposizioni, molte delle quali si riflettono in modo tangibile sull’attività dell’avvocato. Alcune di esse, tuttavia, sono specificamente destinate alla riforma del settore della giustizia, e devono essere pertanto segnalate con particolare rilievo.

Si procederà pertanto ad una sintesi dei contenuti di maggior momento di tale componente del provvedimento, con particolare riguardo a:

- (art. 29) – disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche;
- (art. 37) – disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie;
- (art. 38) – disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale;
- (art. 39) – disposizioni in materia di giustizia tributaria.

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (ART. 29).

La manovra è stata al centro di un dibattito piuttosto confuso e frammentario in specie circa la possibilità di prevedere al suo interno anche una forma di “liberalizzazione” delle attività

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

professionali capace di ridare slancio all'economia. La vicenda ha avuto contorni piuttosto difficili da sintetizzare, non essendo stato affatto chiaro quale fosse l'obiettivo a livello macroeconomico e soprattutto quale il legame tra gli ordinamenti delle libere professioni e la crescita economica.

Tuttavia va brevemente riepilogato quanto è accaduto: nei giorni di prima discussione del testo di conversione del decreto è circolata un'ipotesi di norma emendativa che prevedeva una forma di eliminazione automatica delle restrizioni all'esercizio di attività professionale con contestuale affidamento al governo di un potere regolamentare illimitato per la scelta delle norme da abrogarsi o da mantenersi, del tutto disarmonica rispetto al quadro costituzionale e difficoltosa da comprendere anche sul piano linguistico. Per completezza si allega il testo dell'emendamento nonché la scheda di lettura approntata dall'Ufficio Studi a ridosso della diffusione del testo in parola (allegato n. 2).

Successivamente si è optato per un approccio più moderato, con un emendamento poi votato definitivamente dal Parlamento unitamente alle altre modifiche apportate in sede di conversione.

La norma attuale è, tuttavia, non scevra di elementi problematici e di questioni di difficile interpretazione in sede applicativa. Si tratta infatti di una norma chiaramente turbata da fini comunicativi, senza alcuna previa ponderazione e valutazione circa l'effetto conseguito, nonostante le numerose disposizioni ordinarie che vincolano il legislatore a modalità di redazione più organiche e coerenti. Se ne riepilogano i tratti salienti.

1.1. L'Alta Commissione. Presso il Ministero della Giustizia andrà ad insediarsi una "Alta Commissione" per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche, cui parteciperanno anche rappresentanti della Commissione UE, dell'OCSE e del FMI. La creazione di quest'organo crea una situazione paradossale: l'Italia è già impegnata nell'attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. "direttiva servizi") in diversi settori, sono in corso procedure volte a valutare il grado di *compliance* del Paese alla direttiva, e si discute già di una revisione della direttiva stessa. La figura di questa Commissione appare quindi estemporanea e provinciale rispetto al processo dialogico aperto a livello europeo sulla liberalizzazione dei servizi. Giuridicamente i dubbi sono molti: la Commissione farà "proposte" per la liberalizzazione, come anche il Governo formulerà delle "proposte" alle categorie interessate: il linguaggio tecnico non consente di comprendere se si tratti di atti di natura legislativa, regolamentare o più semplicemente di un invito ad adeguare le strutture organizzative o deontologiche delle diverse categorie.

1.2. Casi esclusi. Come si è anticipato, a termini dell'art. 29, comma 1-*bis* il Governo è chiamato a proporre riforme nel senso di una liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. Tuttavia esiste una precisa eccezione, nella seguente formulazione: "Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione [...] il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione". L'interpretazione più ragionevole appare essere nel senso che le categorie di professionisti che sono sottoposte per l'accesso alla verifica dell'esame di Stato (art. 33, quinto comma, Cost.) siano del tutto estranee al processo di verifica e proposta demandato all'Alta Commissione; non sono tuttavia da escludersi in radice letture diverse, ossia nel senso che per le

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

summenzionate categorie non possa esservi liberalizzazione completa (a prezzo del sacrificio dei rispettivi interessi pubblici tutelati) bensì una riorganizzazione di minor impatto.

1.3. La norma liberalizzatrice generale. Il comma 1-*bis* si conclude con una norma di portata talmente ampia da apparire inapplicabile *tout court*. Si afferma infatti che “*trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero*”. I dubbi sono cospicui: per i professionisti cosa sarà più libero? E’ altamente auspicabile che l’esito invocato nella norma non sia la deregulation totale, ossia il vuoto normativo completo, che tra l’altro sarebbe in contrasto con la necessità di assicurare alle professioni quella regolamentazione minima imposta dalle norme europee, a tacere dall’assoluta incertezza del diritto provocata dalla scomparsa degli ordinamenti professionali, siano essi restrittivi o già “liberalizzati”.

Particolarmente incerto è il portato della norma sulle professioni regolamentate e dotate di esame di Stato. Essendo che la loro condizione è fatta salva dal già ricordato “*fermo restando*”, l’effetto al decorso dell’ottavo mese dovrebbe essere nullo, con il che però l’intera manovra non avrebbe un senso chiaramente intelligibile (al di là dell’effetto annuncio).

Il paradosso è confermato dalla circostanza che la “Alta Commissione” di cui sopra è insediata presso il Ministero della Giustizia, che ha la vigilanza istituzionale principalmente sulle professioni sottoposte ad esame di Stato, e dunque escluse dall’*incipit* del comma 1-*bis*. Tale elemento lascia presagire che probabilmente l’inciso “fermo restando” verrà interpretato nel senso di consentire una liberalizzazione limitata delle professioni regolamentate, piuttosto che di una esclusione delle stesse dal campo di applicazione della norma.

1.4. Conclusione. L’intento di dare un incentivo alla ripresa economica è sullo sfondo di questa disposizione ma rimane, all’evidenza, nel retropensiero del Legislatore, poiché è palese l’insufficienza di questa previsione ad un qualsivoglia miglioramento strutturale del sistema economico-imprenditoriale.

La valutazione di quanto farà il Governo nei prossimi mesi (se vorrà dare un seguito concreto alla norma) dovrà tenere conto che ogni proposta andrà concertata con il Parlamento, atteso che le professioni regolamentate e dotate di esame di Stato non possono essere disciplinate in via regolamentare, essendo palesemente incostituzionale una delegificazione tacita e sostanzialmente derogatoria rispetto alla garanzia di cui all’art. 33 Cost. Ciò a tacer del fatto che un eventuale intervento delle Camere (ad es. l’approvazione definitiva della nuova legge professionale forense ma anche un intervento minore) prevarrebbe su queste previsioni in applicazione del criterio di specialità.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

2. DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA CELERE DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 37).

2.1. Introduzione. L'art. 37 del decreto reca, suddivise in 21 commi, “*Disposizioni per l'efficiente del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie*”.

Si segnalano in questa sede, in modo particolare, le disposizioni relative al “Programma per la gestione dei procedimenti pendenti” (commi 1 e 2), quelle relative al tirocinio di praticanti avvocati, dottorandi e specializzandi presso gli uffici giudiziari e quelle relative all'aumento del contributo unificato. Le restanti disposizioni dell'articolo disciplinano, tra l'altro, le modalità di ripartizione delle ulteriori risorse derivanti dal suddetto aumento del C.U. - interamente destinate al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario anche attraverso nuove assunzioni di magistrati (comma 11) – e l'introduzione di una relazione annuale del Ministro della Giustizia sullo stato delle spese di giustizia.

2.2. Programma per la gestione delle pendenze. Quanto al piano per l'arretrato, va segnalato il coinvolgimento degli Ordini forensi, che devono essere sentiti dal Capo dell'Ufficio giudiziario nella determinazione del suddetto programma. Una volta approvato, il programma – che enuncia gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e gli obiettivi di rendimento dell'Ufficio - viene altresì trasmesso ai Consigli dell'Ordine (e al Consiglio superiore della Magistratura) “*ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. 106/2006*”.

La concreta ricaduta dei programmi è rivelata dall'analisi dei successivi commi 10, 11 e 12, relativi all'assegnazione delle risorse. Deve segnalarsi, infatti, che il comma 11 prevede che, per gli anni successivi al primo, il riparto delle risorse tra gli uffici giudiziari sia subordinata a criteri di efficienza. In particolare, si prevede che, al netto della quota destinata alle nuove assunzioni, le risorse andranno destinate all'incentivazione del personale amministrativo – nella misura del cinquanta per cento – “*anche*” per gli uffici che avranno realizzato una diminuzione della pendenza di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente: il restante cinquanta per cento è destinato alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Vale la pena di rilevare che la decisione di subordinare l'incentivazione del personale amministrativo all'efficienza degli uffici rischia di privilegiare i tribunali che già possono vantare un buon rendimento sul piano della definizione della pendenza, magari proprio in virtù di una soddisfacente dotazione di personale amministrativo. Viceversa, i tribunali “meno efficienti” - e dunque, almeno potenzialmente (fatte salve situazioni di specifica e cronica inefficienza) maggiormente bisognosi di personale amministrativo – resterebbero esclusi dal meccanismo incentivante, con conseguente approfondimento del divario. L'esito è paradossale: in questo campo gli utenti non hanno strumenti per incentivare i capi degli uffici a fare meglio, come può invece in alcuni casi accadere per le università (ove gli studenti hanno libertà di scelta tra gli atenei) o per le amministrazioni locali (soggette al giudizio degli elettori in sede di rinnovo delle cariche). Qui il cittadino potrà solo ricevere ulteriori danni da un sistema che si avvierà intorno alle proprie insufficienze, peggiorando ancor di più le *performances*.

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

2.3. Tirocinio presso uffici giudiziari. Di particolare rilievo appare la previsione del comma 5, relativa alla possibilità di svolgere un periodo di formazione (della durata di un anno) presso gli uffici giudiziari, sulla scorta di apposite convenzioni stipulate tra l'ufficio giudiziario e le Università, le Scuole di specializzazione e gli Ordini forensi. Tale periodo di formazione, riservato ai “più meritevoli” tra praticanti avvocati, specializzandi e dottorandi di ricerca, è peraltro completamente gratuito: alla previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi per lo Stato si affianca l'esplicita esclusione di compensi, indennità, rimborsi spese, trattamento previdenziale. Viene peraltro fatta salva, in coda al comma 5, la previsione della possibilità che “terzi finanziatori” partecipino alle suddette convenzioni: dovrebbe così poter essere proseguita l'esperienza, già avviata presso alcuni tribunali (ad esempio Milano) di periodi di formazione equamente retribuiti.

2.4. Aumento del contributo unificato. Quanto al comma 6, si assiste all'introduzione del c.u. per procedimenti e materie che finora non vi erano assoggettati, quali ad esempio, le controversie in materia di lavoro e pubblico impiego, così come quelle in materia previdenziale e assistenziale, unitamente ad un generale aumento degli oneri.

Se può essere condivisa la preoccupazione di fondo – che è quella di recuperare risorse per l'efficienza del sistema giudiziario e di scoraggiare l'eccessiva litigiosità – la modalità concretamente prescelta non può non destare profonde perplessità, anche dal punto di vista dell'onerosità di talune previsioni, specie in materia di processo amministrativo (si pensi alle impugnazioni di atti di autorità amministrative indipendenti o per ricorsi in materia di appalti, per i quali sono previsti ben 4.000 euro di contributo), con un conseguente significativo aggravio all'esercizio del diritto di difesa. I costi per il perseguimento degli obiettivi di efficienza sono in buona sostanza addossati in larga misura ai privati cittadini, in particolare a quelli in situazione di sofferenza economica, che vedranno ulteriormente allontanarsi la prospettiva di ottenere giustizia. D'altra parte, però, l'aumento del contributo non costituirà necessariamente un deterrente al contenzioso: se è prevedibile che un aumento delle spese di giustizia possa agire da deterrente in relazione a controversie di minore entità (come è già avvenuto ad esempio in materia di opposizione a sanzioni amministrative), lo stesso non potrà dirsi per controversie di grande valore economico, talvolta iniziate da soggetti economicamente capienti, al solo scopo di allontanare nel tempo la soddisfazione di crediti di notevole entità.

Da segnalare infine, come particolarmente onerosa per gli avvocati, la previsione della lettera q) del comma 6, che prevede l'aumento della metà del contributo unificato ove il difensore non indichi il numero di fax o il proprio indirizzo di PEC e qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.

Si allega alla presente scheda di lettura una tabella riepilogativa delle innovazioni intervenute (allegato n. 3).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

3.1 Premesse. L'art. 38 ha introdotto significative novità relative alle controversie previdenziali e assistenziali con la finalità, in particolare, di “*deflazionare i contenziosi*” e “*contenere la durata dei processi*” in tali materie.

3.2 Innovazioni in materia di contenzioso previdenziale. Il primo comma, lett. a) dispone l'estinzione, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente, di tutti i processi in materia previdenziale nei quali è parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali a tale data non sia intervenuta sentenza e il cui valore non sia superiore a 500 euro. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice anche d'ufficio. Le spese processuali, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Il primo comma lett. b), numero 1, apporta una rilevante modifica al codice di procedura civile, introducendo l'art. 445-*bis* rubricato “*Accertamento tecnico preventivo obbligatorio*”.

Con l'obiettivo di risolvere più rapidamente le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, a partire dal 1 gennaio 2012, chi intenda proporre domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso indirizzato al tribunale del circondario in cui risiede, “*istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere*”. Il giudice procede a norma dell'art. 696 bis (“*Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite*”) in quanto compatibile, nominando, quindi, il consulente tecnico, che, prima di depositare la relazione, tenta la conciliazione fra le parti. Va evidenziato che l'accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda e che l'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio. Alla prima udienza se il giudice rileva che non è stata presentata l'istanza o completato l'accertamento tecnico preventivo, concede al massimo altri 15 gg “*per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso*”. terminate le operazioni di consulenza, il giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e soggetto istante), fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, entro 30 gg., omologa con decreto, l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente. Il decreto non è impugnabile né modificabile. Gli enti competenti provvedono, dopo la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 gg.

Nei casi di mancato accordo la parte che contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso lo stesso giudice, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

3.3 Dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio. L'art. 38, comma 1, lett.) b, n. 2), integra l'art. 152 delle “*Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e*

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

disposizioni transitorie”, aggiungendo l’obbligo, per la parte ricorrente, di dichiarare, a pena di inammissibilità del ricorso, il valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo allo scopo di commisurare a tale valore il limite massimo della liquidazione delle spese processuali.

3.4 Compensi in favore degli avvocati. E’ previsto che i pagamenti delle somme, dovute dagli enti previdenziali ai procuratori costituiti, a titolo di spese per difesa in giudizio, e di compensi e spese relative all’attività professionale, siano effettuati soltanto a mezzo di conto corrente con l’evidente fine di garantirne trasparenza e tracciabilità.

3.5 Decadenze e prescrizioni. Apportando modifiche al D.P.R. 639 del 1970, il comma 1 lett. d) introduce importanti novità in materia di decadenze e prescrizioni. Con riguardo al tema della decadenza dell’azione giudiziale nelle controversie previdenziali si dispone che essa operi anche in caso di azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. E’ fissata, invece, in 5 anni la prescrizione dei singoli ratei arretrati, ancorché non liquidati, di una prestazione pensionistica o previdenziale dedotta in giudizio o delle relative differenze a seguito di riliquidazione.

3.6 Comunicazione inizio operazioni peritali. Modificando l’art. 10 comma 6 bis del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 si prevede che nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, la comunicazione relativa all’avvio delle operazioni di consulenza tecnica venga inviata all’INPS entro i 15 gg. precedenti l’inizio delle stesse, anche in via telematica, direttamente al direttore o suo delegato per consentire ai medici INPS di partecipare alle operazioni peritali. Viene altresì prevista la sanzione processuale della nullità, rilevabile anche d’ufficio, per il caso di mancata allegazione alla relazione peritale della prova dell’avvenuta comunicazione.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA (ART. 39).

4.1. Introduzione. Le disposizioni di cui all’art. 39 intervengono sui decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, con lo scopo di migliorare l’efficienza del sistema di giustizia tributaria, assicurandone al tempo stesso l’imparzialità e la terzietà del corpo giudicante. Le innovazioni apportate riguardano tanto l’organizzazione della giustizia tributaria (commi da 1 a 7) quanto più specificamente la disciplina del processo (commi da 8 a 13).

4.2. Innovazioni all’organizzazione della giustizia tributaria. Quanto al primo aspetto, si segnala l’intervento sulle cause di incompatibilità per la nomina a giudice tributario, ed in particolare l’estensione dell’incompatibilità prevista dalla lett. i) dell’art. 8, comma 1 dai soli consulenti tributari a tutti “*coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra*

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori” ; il nuovo comma 1-bis estende l’incompatibilità ai coniugi, conviventi, parenti fino al terzo grado e affini in primo grado di coloro che esercitino le attività di cui alla lett. i) nella regione o nelle province confinanti con la regione in cui ha sede la Commissione tributaria provinciale o nella regione in cui ha sede la Commissione tributaria regionale. Tale ultima disposizione suscita talune perplessità, in quanto non è espressamente dichiarata l’incompatibilità nei casi in cui le attività siano svolte nella stessa regione e/o nella stessa provincia. Quanto alla formazione delle Commissioni si prevede, anzitutto, la possibilità – finora di non contemplata – di nominare i giudici tributari anche tra i magistrati contabili. Inoltre, il nuovo comma 2-bis dell’art. 9 prevede – tra i criteri di composizione della Commissione tributaria regionale – la progressiva prevalenza dei giudici nominati tra i magistrati e tra gli avvocati dello Stato a riposo, in ragione di due terzi.

In tema di risorse umane, va segnalata, per un verso, la previsione della possibilità di distacco presso le Commissioni tributarie di personale in esubero del ruolo delle forze armate e, d’altro canto – con riferimento specifico ai giudici – l’indizione di procedure di reclutamento straordinario dei 960 posti vacanti presso le Commissioni tributarie, senza previo esperimento del procedimento di cui all’art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 545/2011 [commi 4 e 7].

Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina del Consiglio di presidenza, con la previsione della necessaria elezione del Presidente tra i membri eletti dal Parlamento e l’introduzione della possibilità di disporre ispezioni nei confronti del personale.

4.3. Le innovazioni in materia di processo tributario. Le modifiche al rito attengono, anzitutto, ai profili di innovazione tecnologica, con l’introduzione della possibilità di effettuare le notifiche mediante posta elettronica certificata e con la più generale previsione di un progressivo adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Va poi segnalata, al comma 12, una misura generale volta all’alleggerimento della pendenza attraverso la previsione della possibilità di definire le liti di valore inferiore a 20.000 euro (con l’eccezione delle materie del recupero di aiuti di Stato), a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme di cui all’art. 16 della l. 289/2002 (vale a dire, 150 euro o il dieci per cento del valore complessivo, a seconda del valore).

Assai rilevante è poi la previsione del comma 9 che introduce l’art. 17-bis al d.lgs. n. 546/1992. Tale disposizione subordina la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio – nella cause di valore inferiore o uguale a 20.000 euro – alla presentazione di un reclamo da parte del contribuente. Contestualmente al reclamo, può essere formulata una motivata proposta di mediazione “completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa” (art. 17 bis, comma 7). L’organo destinatario del reclamo – qualora non intenda accogliere questo e/o l’eventuale contestuale proposta di mediazione formulata dal reclamante – formula d’ufficio una proposta di mediazione (art. 17 bis, comma 8). Va segnalato che la norma nulla prevede in ordine alla possibilità per il contribuente di

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

replicare alla proposta di mediazione formulata dall'organo destinatario del reclamo: si deve ritenere, dunque, che essa debba essere accettata o rifiutata *in toto*.

In ogni caso, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Il tentativo di mediazione risulta fortemente incentivato con la nuova norma, secondo modalità che destano però forti perplessità. Il comma 10 dell'art. 17-*bis* prevede, infatti, che una volta fallito il tentativo di mediazione ed instaurato il giudizio, la parte soccombente venga condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una ulteriore somma pari al cinquanta per cento delle stesse "a titolo di rimborso delle spese del procedimento" di mediazione. La compensazione delle spese può essere disposta solo qualora ricorrano "giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte a disattendere la proposta di mediazione".

La previsione del comma 10, appena esaminata, presenta almeno due profili critici. Anzitutto, desta perplessità l'accollo delle spese della mediazione alla parte soccombente. Si deve infatti considerare che il reclamante – anche se non formula proposta di mediazione all'atto del reclamo - va comunque soggetto alla mediazione indipendentemente dalla propria volontà, in ragione della formulazione della proposta da parte dell'organo destinatario del reclamo (che peraltro, come si è notato, non può essere oggetto di repliche o controproposte). Allo stesso tempo, come ulteriore profilo critico, non è chiaro cosa avvenga nel caso in cui la parte soccombente nel giudizio non coincida con la parte che ha disatteso la proposta di mediazione (il che può ben avvenire).

Va poi ricordata, in conclusione, la previsione dell'ultimo comma dell'art. 39, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, si proceda al trasferimento da Equitalia s.p.a. ad "enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali" delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali o assistenziali obbligatori. La norma appare alquanto vaga, e risulta difficile capire quali siano gli effettivi possibili sviluppi, e dunque in definitiva che saranno un domani gli interlocutori dei contribuenti.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ALLEGATO n. 1

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
(in G.U. 16/07/2011, n. 164)

**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
(estratto delle norme di diretto interesse per l'Avvocatura)¹**

Art. 29

Liberalizzazione del collocamento ((, **dei servizi e delle attività economiche**))

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività

¹ Fonte: portale "Normattiva", curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Camere. Il carattere corsivo e grassetto tra due parentesi nel testo si riferisce alle norme del decreto-legge modificate in sede di conversione.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonche' **((la cancellazione))** dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

((1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera' alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attivita' economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cio' che non sara' espressamente regolamentato sara' libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita' di alienazione sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano)).

2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi **((e delle attivita' economiche))**. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennita'. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione

europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

Art. 37

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorit  nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonch  della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facolt  universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai pi  meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";

b) all'articolo 9:

1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ((a tre volte l'importo)) previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";

c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;

d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»;

e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;

f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;

g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;

h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;

i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;

l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;

m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;

n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;

o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 146.»;

p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »;

q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.";

r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;

s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:

"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 4.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";

t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:

"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.";

v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la seguente "e";

2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti. "e nel processo tributario";

z) all'articolo 131, comma 2:

((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario");

2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;

aa) all'articolo 158, comma 1:

((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario");

2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;

bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e' sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";

cc) l'articolo 260 e' abrogato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici

Roma - via del Governo Vecchio, 3 - tel. 06.977488 - fax 06.97748829

ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.

15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

18. Al fine di ridurre la spesa di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e" sono soppresse;

2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia" sono soppresse.

b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia".

*Roma - via del Governo Vecchio, 3 - tel. 06.977488 - fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Art. 38

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."

b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:

"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., **((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore))**, istanza di accertamento tecnico per la

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell' **((articolo 196,))** con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilita', i motivi della contestazione.

((...))";

2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.»;

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";

d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori

*Roma - via del Governo Vecchio, 3 - tel. 06.977488 - fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";

2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:

"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

((5. A decorrere)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 2529.

((6.)) Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. "

((7.)) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

((8.)) All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente" sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile".

Art. 39

Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Roma - via del Governo Vecchio, 3 - tel. 06.977488 - fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì l'imparzialità e l'indipendenza del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili **((in servizio o a riposo))** ovvero tra gli avvocati dello Stato **((...))** a riposo;

c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";

c) all'articolo 8, comma 1:

1) la lettera f) è soppressa;

2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori";

3) la lettera m) è soppressa;

4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";

5) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro **((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,))** le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro **((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,))** le attività individuate nella lettera i) **((del comma 1))** nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. **((All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria)).** ";

6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono aggiunte le seguenti: "i conviventi,";

d) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";

e) all'articolo 15, comma 1:

1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono soppresse;

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.";

3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attivita'" e' aggiunta la seguente: "giurisdizionale";

f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito dal seguente: "2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.";

g) all'articolo 24:

1) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";

2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti: "dell'attivita' giurisdizionale" e dopo la parola: "ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale giudicante".

3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita', giudici decadono. Scaduto il termine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilita'.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. **((Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate))**. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino gia' servizio presso le predette commissioni.

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad accertare l'idoneita' dello stesso a svolgere le funzioni proprie

*Roma - via del Governo Vecchio, 3 - tel. 06.977488 - fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.

Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento

8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonche' individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ((...));

d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, **((sentiti il DigItPA))** e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il piu' generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita' del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

*Roma - via del Governo Vecchio, 3 - tel. 06.977488 - fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione."

10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829

ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ALLEGATO n.2

IPOTESI DI EMENDAMENTO ALL'ART. 39 DEL D.L. 98/2011

T E S T O E M E N D A M E N T O

Dopo l'art. 39, è inserito il seguente:

39-bis

(Liberalizzazione delle attività professionali e d'impresa)

1. L'accesso alle professioni e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
2. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle professioni devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
3. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni previste dall'ordinamento vigente sono abrogate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 3, comprende:
 - a. la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
 - b. l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una professione solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio delle professioni non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
 - c. il divieto di esercizio di una professione al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
 - d. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione;
 - e. il divieto di esercizio della professione in più sedi o in più aree geografiche;
 - f. la limitazione dell'esercizio della professione ad alcune categorie professionali o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
 - g. la limitazione dell'esercizio della professione attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - h. l'imposizione di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie;
 - i. l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- j. l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
5. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 4 possono essere revocate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Singole professioni possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 3; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 4, può essere prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora:
- la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
 - la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
 - la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.
7. Le disposizioni normative recanti obbligo di autorizzazione preventiva per l'esercizio di professioni diverse da quelle di cui al comma 3, se l'autorizzazione dipende dalla presenza di presupposti giuridici che l'amministrazione ha il dovere di stabilire in modo obiettivo, sono abrogate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge; fatto salvo quanto disposto dal comma 8, la professione può pertanto essere liberamente esercitata allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della comunicazione di inizio dell'attività professionale, accompagnata dalla documentazione attestante la conformità dell'attività alle correnti disposizioni normative. L'autorità può vietare l'esercizio della professione, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, se i presupposti legali non sono soddisfatti o se sulla base delle informazioni presentate non sembrano essere soddisfatti.
8. Alcune professioni possono essere esentate dalle previsioni del comma 7, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, fatto salvo il principio di proporzionalità, un prevalente interesse pubblico richieda il mantenimento delle precedenti disposizioni normative.
9. L'affidamento diretto ad Anas s.p.a., di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), numero 3), è effettuato soltanto nel caso di mancata aggiudicazione all'esito delle procedure di selezione di cui al numero 1) della medesima lettera b) ovvero di mancata partecipazione di concorrenti alle predette procedure.

S C H E D A A P R I M A L E T T U R A

Struttura: L'emendamento prevede una enunciazione di principio che accosta la professione all'impresa e ne afferma l'equiparazione in termini di libertà d'iniziativa e di garanzia della concorrenza. Segue una abrogazione tacita entro 6 mesi delle norme che rispondano ai principi elencati (in modo pressoché incomprensibile) dal comma 4. Ulteriori restrizioni possono essere in seguito eliminate con un semplice regolamento del governo. Ancora di seguito è prevista la possibilità di esentare, in tutto o in parte, alcune professioni dalla liberalizzazione con D.P.C.M., purché si dimostri un interesse pubblico prevalente.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Si introduce poi un principio di libero accesso alle professioni mediante mera “comunicazione di inizio dell’attività”, in tutti i casi in cui l’esercizio sia subordinato solo alla verifica di presupposti giuridici “obiettivi” da parte della P.A. Anche per questo meccanismo è possibile un’esonazione con regolamento del governo.

Principio di libertà d’impresa nelle professioni: i primi due commi, ove accostano le professioni all’impresa **violano direttamente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea** (artt. 15 e 16), che prevede un trattamento differenziato per imprese e professioni. Si tratta comunque di una “norma bandiera” senza alcuna conseguenza diretta, che crea solamente una maggiore confusione interpretativa anziché effetti sul piano giuridico positivo.

Abrogazioni di principio: come nel caso del decreto “Bersani” del 2006 anziché riformare specifiche disposizioni, si preferisce un’abrogazione di principio, lasciando pericolosamente all’interprete di scegliere quali norme debbano intendersi abrogate. Nel caso dell’emendamento in parola la situazione è molto più grave, atteso che il linguaggio approssimativo e confuso non lascia intendere affatto quali categorie di norme debbano intendersi abrogate né tantomeno con quali altri regimi giuridici debbano eventualmente considerarsi sostituite.

L’uso di termini generici, quali ad es. “limitazione dell’esercizio della professione ad alcune categorie” oppure “limitazione attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta” rendono del tutto impossibile prevedere l’esatto impatto dell’articolo sull’ordinamento vigente.

Abrogazioni in dettaglio: l’emendamento porterebbe all’abrogazione entro sei mesi di tutte le norme che comportino

- 1) limitazione numerica o valutazione discrezionale in funzione dell’autorizzazione ad esercitare la professione (c. 4, lett. a e b): NON riguarda gli avvocati;
- 2) limitazione geografica o di distanza per l’esercizio professionale (c. 4, lett. c, d ed e): NON riguarda gli avvocati;
- 3) la “limitazione dell’esercizio ad alcune categorie professionali”: del tutto oscuro il significato della norma proposta. Se l’oggetto fossero le riserve professionali l’effetto sarebbe paradossalmente la possibilità di liberalizzare attività connesse all’esercizio di pubblici poteri o ad interessi vitali (mediche, legali etc.) amenoché non espressamente escluse con il decreto di cui al successivo comma 6;
- 4) la “limitazione attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore”: l’interpretazione più ragionevole è che se già esistono più forme di possibile esercizio professionale (per noi individuale, associata, s.t.p.) non dovrebbe riguardare l’avvocato, ma la qualità dell’espressione non è superiore alle altre;
- 5) “l’imposizione di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie”: non è chiaro se l’assunto è in grado di dare il via a società di capitali e soci di mero capitale, oppure se sono escluse le professioni che non prevedono affatto questo tipo societario;
- 6) le lettere i ed l (prezzi minimi senza coefficiente e servizi complementari) NON riguardano gli avvocati.

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Processo di esenzione mediante regolamento: l'ipotesi di articolato prevede due interventi di livello *sub*-legislativo. Innanzitutto il Governo può esentare dal processo di liberalizzazione alcune professioni, in tutto o in parte con D.P.C.M. (su proposta congiunta Giustizia e Sviluppo Economico). E' evidente l'asimmetria della norma: una legge disporrebbe la (asserita) liberalizzazione che potrebbe essere limitata da un semplice regolamento, senza alcun criterio orientativo. Palese il contrasto con la l. 400/88 e, molto probabilmente, anche con la Costituzione, atteso che subordina il disposto della legge al contenuto di un regolamento senza una procedura di delegificazione, invertendo la gerarchia delle fonti in modo del tutto anomalo.

Ulteriori "liberalizzazioni" con regolamento governativo: la seconda prospettiva di declassamento normativo riguarda la possibilità per il Governo di disporre la "revoca" (?) di ulteriori restrizioni, non meglio identificate, al libero esercizio delle professioni mediante regolamento.

Probabilmente si tratta della norma più singolare ed incomprensibile dell'intero articolato, atteso che conferisce al Governo un potere del tutto arbitrario di regolare le professioni con regolamento.

L'incostituzionalità della norma è molto probabile, attesa la sua incompatibilità con l'art. 117 (competenza della legge in materia di professioni), con l'art. 33 (esame di Stato per l'accesso alle professioni) e anche con l'art. 24 per quanto attiene alla professione forense (garanzia del diritto alla difesa, non degradabile a livello regolamentare).

Conclusioni: è sostanzialmente impossibile formulare una prognosi di impatto delle disposizioni pervenute sulla professione forense, considerato che esse si presentano del tutto vaghe ed a tratti incomprensibili anche dal punto di vista della lingua italiana oltre che del diritto.

Gran parte della normativa che verrebbe così introdotta sarebbe difficile o impossibile da applicare con un minimo di certezza, e per gran parte in stridente contrasto con i principi costituzionali.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ALLEGATO n.3

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO (artt. 9 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificati dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Art. 13, co. 3-bis e co. 6-bis – Il contributo unificato dovuto è sempre aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio numero di fax (ai sensi degli artt. 126, co. 1 c.p.c., 16, co. 1-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero qualora la parte ometta di indicare nell'atto introduttivo del giudizio (o nel ricorso) il **codice fiscale**.

PROCESSO CIVILE

Imposta di bollo a titolo di anticipazioni forfettarie pari ad **€8,00** per le controversie di valore superiore ad €1.100

Valore della lite / Materia	C.U.	C.U. precedente
Procedimenti con valore fino a €1.100,00 nonché: Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF superiore ad €31.884,48 Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. (separazioni consensuali) e di cui all'art. 4, co. 16 l. 898/1970 (divorzi congiunti) Esecuzioni mobiliari di valore inferiore ad €2.500,00	€ 37,00	€ 33,00
Procedimenti con valore da €1.101,00 a €5.200,00 nonché: Volontaria giurisdizione Procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II, Capo I del codice di procedura civile (separazioni giudiziali e modifiche) e processi contenziosi di cui all'art. 4 l. 898/1970 (divorzi contenziosi)	€ 85,00	€ 77,00
Procedimenti con valore da €5.201,00 a €26.000,00 nonché: Processi di competenza del giudice di pace di valore indeterminabile	€ 206,00	€ 187,00
Procedimenti con valore da €26.001,00 a €52.000,00 nonché: Processi civili e amministrativi di valore indeterminabile	€ 450,00	€ 374,00
Procedimenti con valore da €52.001,00 a €260.000,00	€ 660,00	€ 550,00
Procedimenti con valore da €260.001,00 a €520.000,00	€ 1.056,00	€ 880,00
Procedimenti con valore oltre €520.000,00 nonché Qualora manchi la determinazione di valore nell'atto di cui all'art. 14, co. 2 (cfr. art. 13, co. 6 t.u.115/2002)	€ 1.466,00	€ 1.221,00

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Esecuzioni immobiliari	€ 242,00	€ 220,00
Altri processi esecutivi	€ 121,00	€ 110,00
Opposizione agli atti esecutivi	€ 146,00	€ 132,00
Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF <u>inferiore</u> ad €31.884,48	Esenti	Esenti
Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF <u>superiore</u> ad €31.884,48	C.U. ridotto del 50%	Esenti
Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento)	€ 740,00	€ 672,00

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Per **ricorsi** si intendono sia quello principale che quello incidentale, nonché tutti i motivi aggiunti che introducono domande nuove (art. 13, co. 6-*bis*, lett. e).

Materia del ricorso	C.U.	C.U. precedente
Processi amministrativi ordinari	€ 600,00	€ 500,00
Ricorsi in materia di accesso agli atti (art. 116 d.lgs. 104/2010), ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al d.lgs. 195/2005 Ricorsi avverso il silenzio (art. 117 d.lgs. 104/2010) Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato	€ 300,00	€ 250,00
Ricorsi in materia di pubblico impiego	C.U. civile ridotto del 50%	Esente
Riti abbreviati relativi a speciali controversie di cui al Libro IV, Titolo V del codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010): provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali, provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri, scioglimento di enti locali, procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate ad opere pubbliche, provvedimenti del Comitato olimpico o delle federazioni sportive.	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 119 co. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 104/2010), nonché di provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti	€ 4.000,00	€ 2.000,00
Ricorso straordinario al Capo dello Stato e altri casi non previsti	€ 600,00	Esente

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazion aleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

PROCESSO TRIBUTARIO

Valore della lite	C.U.
Fino a €2.582,28	€ 30,00
Da €2.582,29 a €5.000	€ 60,00
Da €5.001 a €25.000	€ 120,00
Da €25.001 a €75.000	€ 250,00
Da €75.001 a €200.000	€ 500,00
Oltre €200.000	€ 1.500,00

DISPOSIZIONI MODIFICATE DAL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111²

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

Art. 9. (L) Contributo unificato.

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 10. (L) Esenzioni.

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, ~~il processo esecutivo per consegna e rilascio~~ il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi ~~I~~, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

² Le disposizioni modificate sono indicate in **grassetto**. Le disposizioni abrogate sono ~~barate~~ ed indicate tra [parentesi quadre].



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

4. [Comma abrogato dal numero 1) della lettera b) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191].

5. [Comma abrogato dal numero 1) della lettera b) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.].

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato ~~[per i processi dinanzi alla Corte di cassazione].~~

Art. 13. (L) Importi.

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) **euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;**

b) **euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;**

c) **euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;**

d) **euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;**

e) **euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;**

f) **euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;**

g) **euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.**

2. **Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.**

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento **e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis.** Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3-bis. **Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del**

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

4. [Comma abrogato dal numero 3) della lettera c) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.].

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a **euro 740.**

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Art. 14. (L) Obbligo di pagamento.

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazion aleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

18. (L) *Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.*

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

Art. 131. (L) *Effetti dell'ammissione al patrocinio.*

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile ~~(e tributario)~~;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Art. 158. (L) *Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse.*

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo nel processo contabile ~~te tributario~~;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Art. 260. (R) *Imposta di bollo.*

~~[1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario].~~

LEGGE 2 APRILE 1958, N. 319

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro

Articolo unico. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.**

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

[Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto].

[Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto].

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.

DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

Art. 2. Proroghe onerose di termini.

(...)

~~4-quinquiesdecies. [Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all' articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all' articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220].~~

CODICE PENALE

ART. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

~~La sentenza di condanna è inoltre pubblicata [per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e] nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.~~

~~La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.~~

~~La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia].~~

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 729. Pubblicazione della sentenza

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e **pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia**. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.